



BANCA D'ITALIA  
EUROSISTEMA

# Relazione annuale

Roma, 31 maggio 2017

CENTOVENTITREESIMO ESERCIZIO

anno 2016

esercizio

CXXIII

## LE IMPLICAZIONI ECONOMICHE DEL REFERENDUM BRITANNICO SULL'USCITA DALL'UNIONE EUROPEA

Lo scorso 29 marzo il Governo britannico ha notificato al Consiglio europeo la volontà di recedere dall'Unione europea (UE)<sup>1</sup>. Con questo atto è iniziato formalmente il processo di uscita del Regno Unito dalla UE (Brexit), che in base all'art. 50 del Trattato sull'Unione europea si articola in tre fasi: definizione del mandato alla Commissione europea per negoziare l'accordo di recesso; svolgimento dei negoziati; ratifica dell'eventuale accordo. L'accordo di recesso deve tenere conto del quadro delle future relazioni con la UE, che saranno tuttavia oggetto di un'intesa separata (cfr. il riquadro: *Le conseguenze del referendum sui rapporti tra Regno Unito e Unione europea*, in *Bollettino economico*, 3, 2016).

In linea teorica le forme che potrebbero assumere i futuri rapporti economici tra Regno Unito e UE sono: (a) adesione allo Spazio economico europeo<sup>2</sup>; (b) partecipazione all'unione doganale<sup>3</sup>; (c) intesa bilaterale; (d) nessun accordo. In quest'ultimo caso i rapporti commerciali sarebbero regolati dalle norme dell'Organizzazione mondiale del commercio (World Trade Organization, WTO), che prevedono l'applicazione di tariffe bilaterali sulla base della clausola di nazione più favorita (*most favoured nation*, MFN).

La lettera di notifica del governo britannico, nell'indicare quale obiettivo per il Regno Unito il mantenimento di un rapporto speciale con la UE attraverso il raggiungimento di un accordo bilaterale di ampia portata sul commercio di beni e servizi, esclude tuttavia l'ipotesi di una partecipazione allo Spazio economico europeo o all'unione doganale. Restano pertanto aperte solo le ultime due possibilità sopra descritte.

Il Consiglio europeo dello scorso 29 aprile, in seguito alla notifica di recesso da parte del Regno Unito, ha adottato gli orientamenti che rappresentano la base per il mandato negoziale alla Commissione: le negoziazioni dovranno mirare a permettere un'uscita ordinata dalla UE, definendo tra l'altro garanzie reciproche per salvaguardare i diritti dei cittadini europei e britannici interessati dal recesso e la liquidazione di tutte le obbligazioni finanziarie per il Regno Unito derivanti dal periodo della sua appartenenza all'Unione. Il Consiglio europeo ha indicato, contrariamente alla posizione del Regno Unito, che deciderà di avviare trattative preliminari e preparatorie a un'intesa commerciale solo quando avrà accertato che siano stati compiuti progressi sufficienti verso il conseguimento di un accordo soddisfacente sulle modalità di recesso. L'accordo di uscita dovrà essere approvato entro il 29 marzo del 2019; l'intesa commerciale potrà essere stipulata unicamente dopo tale data.

Il referendum sulla Brexit del 23 giugno scorso non ha avuto finora il temuto impatto negativo sull'attività economica nel Regno Unito, che nel secondo semestre ha anzi accelerato. L'economia ha beneficiato delle misure aggressivamente espansive

<sup>1</sup> La lettera è stata firmata in forza dello European Union (Notification of Withdrawal) Act 2017 con il quale il Parlamento britannico, ottemperando alla sentenza della Corte suprema del 24 gennaio, ha autorizzato il Primo ministro a notificare l'intenzione di recedere dall'Unione europea.

<sup>2</sup> Lo Spazio economico europeo, costituito dagli Stati membri della UE insieme a Liechtenstein, Norvegia e Islanda, estende a questi tre paesi il mercato unico dell'Unione e le sue quattro libertà fondamentali (libera circolazione di merci, servizi, capitali e persone).

<sup>3</sup> L'unione doganale è un fondamento essenziale della UE e del mercato unico: non esistono dazi alle frontiere interne della UE, mentre alle importazioni dall'esterno si applica una tariffa doganale comune. All'unione doganale della UE partecipano anche Turchia, Andorra e San Marino.

di politica monetaria, di una politica di bilancio più accomodante, del miglioramento della congiuntura internazionale e del forte deprezzamento della sterlina. Non si è materializzato il rischio di una crisi di fiducia di famiglie, imprese e investitori. Il deprezzamento del cambio ha peraltro contribuito all'aumento dell'inflazione corrente e attesa: secondo la Banca d'Inghilterra, i prezzi al consumo accelererebbero fino al 2,8 per cento nel quarto trimestre dell'anno in corso.

Le prospettive del negoziato, e quindi le conseguenze della Brexit nel medio periodo, restano soggette a una notevole incertezza. Gli scambi di beni e servizi tra Regno Unito e Unione europea potrebbero risentire del conseguente incremento delle tariffe, soprattutto nell'ipotesi in cui non si dovesse raggiungere un accordo commerciale e pertanto venissero adottate le tariffe sulla base della clausola MFN. Per il Regno Unito i costi economici sarebbero ancora più rilevanti nel caso in cui la minore integrazione commerciale si ripercuotesse sugli investimenti diretti dall'estero, sulla produttività e sul dinamismo dell'economia britannica<sup>4</sup>.

Le ricadute della Brexit sull'area dell'euro e sul resto della UE sarebbero invece più contenute, con differenze tra paesi a seconda dell'intensità dei legami commerciali e finanziari con il Regno Unito (relativamente bassa per l'Italia; cfr. il riquadro: *I rapporti commerciali e finanziari tra Italia e Regno Unito*, in *Bollettino economico*, 3, 2016). Se si ipotizzasse ad esempio l'adozione da parte del Regno Unito di un sistema di tariffe identico a quello applicato dalla UE nei confronti dei paesi terzi, le esportazioni britanniche, tenendo conto della composizione settoriale dell'interscambio commerciale, sarebbero assoggettate a un dazio medio del 3,9 per cento; il valore corrispondente per le esportazioni verso il Regno Unito sarebbe pari al 5,3 per cento per la Germania, lievemente inferiore per Francia e Italia, oltre il 6 per cento per Irlanda, Spagna e Polonia<sup>5</sup>.

Il recesso del Regno Unito potrebbe avere un impatto estremamente significativo nel settore dei servizi finanziari<sup>6</sup>, particolarmente rilevante per l'economia britannica. In mancanza di specifici accordi, esso comporterà la revoca del cosiddetto passaporto unico, in base al quale intermediari autorizzati a operare in uno Stato membro lo sono automaticamente in tutta la UE. Attualmente molti gruppi bancari internazionali operano in Europa principalmente attraverso filiazioni stabilite a Londra. Con la perdita del passaporto unico, gli intermediari britannici dovranno ottenere una licenza in ciascuno degli Stati membri in cui intendano operare e sottoporsi alla vigilanza da parte delle rispettive autorità. Un'altra questione rilevante per la piazza finanziaria londinese riguarda eventuali pressioni per lo spostamento dell'attività di compensazione degli strumenti finanziari denominati in euro, attualmente eseguita in larga parte, soprattutto per i derivati *over-the-counter*, presso controparti centrali insediate nel Regno Unito.

<sup>4</sup> M. Pisani e F. Vergara Caffarelli, *What will Brexit mean for the UK and euro area economies? A model-based assessment of trade regimes*, Banca d'Italia, Temi di discussione, di prossima pubblicazione.

<sup>5</sup> R. Cappariello, *Brexit: estimating tariff costs for the EU countries in a new trade regime with the UK*, Banca d'Italia, Questioni di economia e finanza, di prossima pubblicazione.

<sup>6</sup> *Indagine conoscitiva sul futuro del progetto europeo*, audizione del Vice Direttore generale della Banca d'Italia L.F. Signorini, Commissioni riunite III e XIV, Camera dei deputati, Roma, 26 aprile 2016.